



Documento Didattico e di Valutazione (DDV) 2025/2028

Approvato dal Consiglio Federale il 25 ottobre 2025

CAPO I – FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA

Art. 1 – Preparazione e autorizzazione di un corso per giudici di gara

- 1.1** Nella Regione dove si ravvisi la necessità, il Presidente del Comitato regionale, di concerto con il Responsabile Zonale dei Giudici di gara territorialmente competenti, chiede l'autorizzazione alla Commissione Ufficiali Gara ad organizzare un corso per giudici di gara interregionali.
- 1.2** La richiesta deve essere inoltrata alla Segreteria federale (settorearbitrale@fitarco.it) e, per conoscenza, alla Commissione Ufficiali di Gara (CUG) (commissione@arbitri-fitarco.it).
- 1.3** La richiesta deve contenere l'indicazione della sede e del nominativo del referente organizzativo individuato nel Responsabile Zonale.
- 1.4** La CUG può decidere se autorizzare, o meno, il corso.
- 1.5** La CUG, dopo aver ricevuto i nominativi dei candidati, decide l'affiancamento da effettuarsi prima dello svolgimento del corso, in un arco di tempo di massimo 3 mesi, su 4 gare, ove possibile di tipologie diverse.
- 1.6** La CUG si occuperà di:
- stilare il programma di svolgimento del corso;
 - individuare, assieme al Responsabile Zonale, le date di svolgimento, comprensiva della data d'esame;
 - inviare l'esito dell'esame in Federazione per la presa d'atto.
- 1.7** Il costo del corso è interamente a carico del Comitato Regionale che lo organizza e lo può ripartire come ritiene più opportuno tra i partecipanti.
Nel caso il corso interessi più di un Comitato, il costo sarà suddiviso tra i Comitati in funzione di criteri stabiliti dagli stessi.
- 1.8** Il corso dovrà essere effettuato seguendo le linee guida fornite dalla CUG ed esclusivamente attraverso l'utilizzo di materiale messo a disposizione dalla stessa.
- 1.9** Il Presidente del Comitato Regionale, in collaborazione con la CUG, può indicare dei criteri preselettivi per l'accesso al corso, indicando anche il numero massimo di partecipanti che potranno essere ammessi al corso stesso.
- 1.10** Le spese di vitto, alloggio e gettone di presenza dei docenti sono sostenute, dal Comitato organizzatore. Sarà previsto un gettone di presenza per il Responsabile zonale e per il Giudice di gara pari a 60,00 € per l'intera giornata (30,00 € per mezza giornata) sia per i corsi in presenza sia per i corsi in modalità telematica.

Art. 2 – Il responsabile organizzativo, i docenti e la commissione esaminatrice

- 2.1** Il Presidente Regionale richiedente nomina il Responsabile Zonale quale responsabile del corso che si occuperà dell'organizzazione di concerto con la Commissione Ufficiali di Gara. In caso di partecipazione di più Comitati, il responsabile del corso sarà il Responsabile zonale del Comitato che ospita.
- 2.2** Il responsabile organizzativo cura lo svolgimento del corso per Giudici di Gara in tutti gli aspetti organizzativi ed è il referente della Commissione per esso. In particolare deve attenersi alle linee guida impartitegli dalla Commissione per lo svolgimento del corso.
- 2.3** Il responsabile organizzativo con il Comitato Regionale (o i Comitati) dovrà verificare il possesso dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Ufficiali di Gara di coloro che presentano domanda d'iscrizione.

- 2.4** La CUG dovrà adoperarsi per:
- nominare i docenti del corso, tenendo in considerazione il programma ed i costi di gestione;
 - fornire il materiale didattico;
 - essere presente come Presidente della commissione esaminatrice fornendo il test d'esame.
- 2.5** I giudici nominati per la docenza dovranno avere almeno la qualifica di Giudice di gara Nazionale, essere iscritti all'albo docenti, ed avere una comprovata esperienza nelle materie che andranno ad insegnare.
- 2.6** La commissione esaminatrice è composta da almeno un rappresentante della CUG, dal Responsabile Zonale e dai Giudici di gara Nazionali incaricati come docenti che hanno preso parte al corso.
- Quando sono presenti più componenti della Commissione Ufficiali di Gara, il componente CUG di grado più elevato, secondo i parametri del RUG, svolgerà la funzione di Presidente della commissione esaminatrice.

Art. 3 – Il corso

- 3.1** Le lezioni si possono svolgere in presenza o on-line e si compongono di:
- quattro giornate (minimo) per quanto riguarda la parte teorica (in presenza o on-line);
 - una giornata di pratica su un campo possibilmente con gara in atto, svolta da un docente non designato a tale gara (in presenza);
 - una giornata per esame scritto e orale (in presenza).

Art. 4 – Esame

- 4.1** L'esame ha luogo in un'unica giornata e si compone di una parte scritta e di una orale.
- 4.2** Il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame sono definiti dalla Commissione Ufficiali di Gara con propria decisione.
- 4.3** La parte scritta dell'esame si compone di un questionario di trenta domande (a risposta multipla).
- 4.4** Al termine del test scritto vi sarà un colloquio orale individuale con la commissione esaminatrice.
- 4.5** Per la decisione finale la commissione esaminatrice terrà conto delle valutazioni ottenute durante gli affiancamenti e la giornata di pratica, il risultato del test scritto e l'esito del colloquio orale.
- 4.6** Della correzione e degli esami orali è redatto sommario verbale, nel quale sono inclusi gli esiti dei medesimi. Nel verbale è inoltre inclusa una lista dei candidati che hanno superato l'esame.
- 4.7** La commissione esaminatrice comunica la lista dei candidati, che hanno superato l'esame, all'Ufficio arbitrale federale affinché lo stesso lo trasmetta al Consiglio Federale per i relativi provvedimenti.

Art. 5 – Il Tirocinio

- 5.1** Qualora il candidato abbia superato l'esame di cui all'articolo 4, prima di poter essere designato individualmente ad una tipologia di gara, dovrà svolgere almeno un affiancamento con un altro Giudice di Gara esperto che ne darà valutazione al Responsabile Zonale, il quale deciderà sull'autonomia del candidato nelle future designazioni e ne darà resoconto scritto alla CUG.
- 5.2** Se il tirocinio si svolge durante gare di calendario Nazionale o, comunque in gare in cui è richiesta la presenza di più di un Giudice di gara, il candidato può essere designato come parte della giuria, a condizione che egli risulti già iscritto nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 36 del Regolamento Ufficiali di gara.

CAPO II – PERMANENZA E PROGRESSIONE

Art. 6 – Formazione permanente

- 6.1** La Commissione Ufficiali di Gara assicura la costante ed omogenea fornitura di materiale aggiornato per la formazione permanente dei giudici di gara. La formazione permanente dei giudici di gara sarà curata dai rispettivi Responsabili Zonali (RZ).
- 6.2** La Commissione Ufficiali di Gara assicura anche la formazione specifica di alcuni giudici di gara in specifiche aree regolamentari per fornire una migliore prestazione sui campi di gara.
- 6.3** Il Responsabile Zonale dovrà indire almeno tre riunioni zonali adibite alla formazione regionale.
- 6.4** I Giudici di gara dovranno essere obbligatoriamente presenti alle riunioni regionali di appartenenza.

- 6.5** Il Responsabile Zonale dovrà comunicare alla Commissione Ufficiali di Gara le assenze alle riunioni, per eventuali provvedimenti.
- 6.6** Il Responsabile Zonale dovrà effettuare le designazioni omogeneamente e, ove possibile, distribuite in egual misura tra i Giudici di gara della propria regione, tenendo in considerazione il calendario federale e le necessità personali dei Giudici ricadenti nella sua zona.

Art. 7 – I casi studio

- 7.1** La Commissione Ufficiali di Gara comunica periodicamente a tutti i giudici di gara dei casi studio ai quali deve essere data risposta scritta secondo le sue istruzioni.
- 7.2** La risposta ai casi studio è obbligatoria e facente parte del percorso di crescita e valutazione del Giudice di Gara.
- 7.3** Le risposte ai casi studio sono archiviate ad opera della Commissione, unitamente a quanto scritto sulle schede di valutazione e ad eventuali richiami o provvedimenti.

Art. 8 – Valutazione di permanenza e progressione

- 8.1** La valutazione di permanenza e progressione è il mezzo attraverso il quale la Commissione Ufficiali di Gara individua i giudici di gara idonei a mantenere la qualifica in loro possesso e a progredire alla qualifica di Nazionale.

I Giudici di Gara, ogni 2 anni, sono soggetti ad una valutazione per la permanenza o la progressione di livello. La valutazione viene effettuata durante i Seminari, in occasione dei quali tutti i Giudici devono essere presenti.

Per i giudici che non potranno essere presenti per motivi lavorativi, familiari, di salute o in quanto designati come Giudici di Gara ad una competizione, sarà prevista dalla Commissione una data di recupero entro e non oltre 2 mesi dallo svolgimento del seminario. La partecipazione al recupero sarà obbligatoria pena la retrocessione automatica (per i Giudici di gara Nazionali) o la sospensione temporanea (per i Giudici di gara 1° Livello) fino a successiva valutazione.

- 8.2** La valutazione di permanenza e progressione si compone di un test scritto sviluppato su 30 domande a risposta multipla.
- 8.3** Solamente il test scritto, volto a verificare le conoscenze regolamentari dei giudici di gara, sarà tenuto valido per la valutazione del mantenimento o passaggio di livello:
- la percentuale minima per il passaggio alla, e per il mantenimento della, qualifica di Giudice di Gara Nazionale è del 70%;
 - la percentuale minima per il mantenimento dello stato di Giudice di 1° Livello è 60%, sotto la quale è prevista la sospensione temporanea.

La percentuale viene calcolata sul valore del punteggio raggiunto con le risposte esatte. Ogni domanda ha il valore di 3 (tre) punti. Il punteggio totale, dato da tutte le risposte esatte, andrà a determinare la percentuale del proprio test.

- 8.4** Non raggiungimento delle soglie minime.
- 8.4.1 Il Giudice di Gara Nazionale che non raggiunge il 70%, viene retrocesso alla qualifica di Giudice di Gara di 1° Livello;
- 8.4.2 Il Giudice di Gara (Nazionale o 1° Livello) che non raggiunge il 60% potrà essere sospeso temporaneamente dall'elenco fino ad ulteriore rivalutazione, dopo aver effettuato affiancamenti o corsi teorici con il Responsabile Zonale di riferimento o appositi corsi preparati dalla CUG.
- 8.5** Il Giudice di Gara di 1° Livello, dopo due anni dall'inizio attività, potrà fare richiesta di effettuare il test per la valutazione di progressione.
- 8.5.1 Il Giudice di Gara di 1° Livello, che superi la valutazione di progressione, è promosso alla qualifica di Giudice di Gara Nazionale.
- 8.6** Non sono soggetti alla valutazione di permanenza e progressione i giudici di gara:
- a) facenti parte la Commissione Ufficiali di Gara;
 - b) che abbiano acquisito la qualifica Nazionale o di 1° Livello da meno di due anni al momento del test scritto;
 - c) che siano in possesso della qualifica di Giudice di Gara Continentale o Internazionale al momento del test scritto.
- 8.7** I contenuti e le modalità di superamento della valutazione di permanenza e progressione sono stabiliti dalla Commissione Ufficiali di Gara.
- 8.8** Al termine di ogni valutazione di permanenza e di progressione, la Commissione Ufficiali di Gara

redige verbale, contenente i risultati della medesima, che viene inoltrato alla FITARCO per l'approvazione da parte del Consiglio federale e le relative variazioni negli elenchi.

CAPO III – I DIRETTORI DEI TIRI

Art. 9 – Corsi per direttori dei tiri

- 9.1** I corsi per nuovi Direttori dei Tiri (DdT) si effettueranno esclusivamente ogni 2 anni, indicativamente da Ottobre a Novembre insieme al corso di aggiornamento per DdT già in attività, e dovranno comprendere una valutazione con test finale. Il Direttore dei Tiri rimarrà in attività solo se dirigerà almeno due (2) gare entro il secondo anno e prima del corso di aggiornamento.
- 9.2** Il Direttore dei Tiri in attività, alla scadenza dei 2 anni, dovrà partecipare obbligatoriamente al corso di aggiornamento, che si potrà svolgere da remoto, fornendo all'atto d'iscrizione le indicazioni delle gare dirette, e rimarrà in attività altri 2 anni, durante i quali dovrà dirigere minimo altre due gare.
- 9.3** Al termine degli ulteriori 2 anni (totali 4 anni) dovrà partecipare obbligatoriamente al corso di aggiornamento, in presenza, per effettuare il test finale, fornendo all'atto d'iscrizione le indicazioni delle gare dirette.
- 9.4** I Direttori dei Tiri in attività, alla scadenza dei 4 anni, dovranno partecipare al corso di aggiornamento e valutazione con test per il mantenimento di tale qualifica.
- 9.5** I corsi per l'acquisizione della qualifica di direttore dei tiri sono svolti sotto la supervisione del Responsabile Zonale territorialmente competente e da un Giudice di Gara con la qualifica almeno Nazionale, in collaborazione con il competente Comitato Regionale FITARCO. In assenza del Responsabile Zonale o del Giudice Nazionale, un membro della CUG può supervisionare il corso in sua vece.
- 9.6** Il corso ha una durata non superiore ad una giornata, inclusiva dell'esame (3-4 ore per la docenza e di 1 ora per il test) e si svolge, in presenza, con materiale fornito dalla Commissione Ufficiali di Gara.
- 9.7** La richiesta di organizzazione del corso dovrà essere presentata dal Presidente del Comitato Regionale alla Commissione Ufficiali Gara per il tramite dell'ufficio tecnico Fitarco.
- 9.8** Le spese di vitto, alloggio e gettone di presenza dei docenti sono sostenute, dal Comitato organizzatore. Sarà previsto un gettone di presenza per il Responsabile zonale e per il Giudice di gara pari a 60,00 € per l'intera giornata (30,00 € per mezza giornata) sia per le attività in presenza sia per quelle da remoto.

Art. 10 – Esame per l'accesso alla qualifica di direttore dei tiri

- 10.1** L'esame si compone di un test scritto, a scelta multipla, volto ad accertare la specifica conoscenza in capo al candidato delle disposizioni regolamentari riguardanti i direttori dei tiri.
- 10.2** Il testo dell'esame è fornito dalla Commissione Ufficiali di Gara, unitamente alle disposizioni per il suo svolgimento. Esso dovrà essere effettuato senza l'ausilio dei regolamenti.

Art. 11 – Esiti

- 11.1** Gli esiti dell'esame, per l'accesso alla qualifica di direttore dei tiri, saranno comunicati per iscritto alla Commissione Ufficiali di Gara e, per conoscenza, al comitato regionale FITARCO territorialmente competente.
- 11.2** Gli esiti saranno inoltre comunicati, a cura del Responsabile Zonale, anche alla Segreteria Federale per le dovute deliberazioni del Consiglio federale. I test dovranno essere custoditi dal Responsabile Zonale fino alla successiva verifica. Il test potrà essere inviato al candidato solo dopo la richiesta scritta al Responsabile Zonale.

Art. 12 – Valutazione di permanenza

- 12.1** La mancata partecipazione non giustificata alla valutazione di permanenza equivale ad una valutazione negativa.